


LICEO “LEONARDO DA VINCI”

Casalecchio di Reno - Bologna

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



ULTIMO AGGIORNAMENTO: 12 / 11 / 2018

■ IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INDICE

■ 1. IL VALORE FORMATIVO DEL REGOLAMENTO	p. 3
■ 2. IL RUOLO DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI	p. 3
■ 3. I DIRITTI DEGLI STUDENTI	p. 3
■ 4. I DOVERI DEGLI STUDENTI	p. 4
■ 5. L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA	p. 4
■ 6. L'UTILIZZO DEGLI SPAZI	p. 8
■ 7. LA DISCIPLINA	p. 8

■ 1. IL VALORE FORMATIVO DEL REGOLAMENTO

1. Questo regolamento intende assicurare la corretta e civile convivenza in ogni ambito della vita scolastica, per garantire la costante crescita formativa di tutti gli studenti. Si pone pertanto come applicazione dei principi garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle Leggi dello Stato e, come tale, è costantemente adeguato alla normativa vigente.

■ 2. IL RUOLO DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

2. I docenti e il personale ATA, oltre alle loro mansioni specifiche, sono interlocutori ed educatori degli studenti; pertanto si impegnano al rispetto dei loro obblighi di servizio e a mettere in pratica le linee di indirizzo comportamentale e gestionale in cui l'Istituto si riconosce, in particolare:
 - rispettano l'orario di servizio;
 - si impegnano nella sorveglianza di beni e persone;
 - aiutano gli studenti nella comprensione e applicazione di norme e procedure;
 - concorrono con gli studenti al corretto utilizzo dei locali, al mantenimento della pulizia e al decoro;
 - si tengono aggiornati su quanto di loro pertinenza, per agire e riferire in modo appropriato;
 - collaborano a una convivenza armonica e rispettosa;
 - rispettano le previsioni normative in materia di riservatezza;
 - osservano rigorosamente le disposizioni sul fumo e sull'uso dei cellulari.

■ 3. I DIRITTI DEGLI STUDENTI

3. Gli studenti, così come i genitori, i docenti e il personale ATA, hanno il diritto di riunirsi in assemblea secondo quanto stabilito dal DL 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
4. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblee periodiche, fatta eccezione per gli ultimi trenta giorni di lezione dell'anno scolastico.
5. Le assemblee di classe sono richieste al DS (tramite apposito modulo) dai rappresentanti di classe o da almeno un terzo della classe entro cinque giorni lavorativi dal suo svolgimento. Il modulo è sottoscritto dal/i docente/i in servizio nell'ora/e coincidenti con l'assemblea.
6. Le assemblee di classi parallele e di Istituto sono richieste al DS (tramite apposito modulo) dai rappresentanti d'Istituto o da almeno un decimo degli studenti dell'Istituto entro dieci giorni lavorativi dal loro svolgimento.
7. Nella prima assemblea d'Istituto di ogni anno scolastico gli studenti redigono un regolamento di funzionamento delle assemblee sulla base della normativa vigente, attraverso il quale è definita l'assemblea stessa sotto il profilo tecnico-organizzativo. Redigono inoltre una programmazione annuale di massima (su giorni della settimana diversificati) delle assemblee di Istituto, da comunicare al DS. Il DS o i suoi delegati possono assistere alle assemblee d'Istituto, con potere di scioglimento in caso di violazione del regolamento o di non ordinato svolgimento.
8. Tutti i rappresentanti di classe eletti hanno il diritto di riunirsi periodicamente nel Comitato studentesco che funziona secondo le disposizioni di legge e le norme del regolamento del comitato depositato in Presidenza.
9. Il Comitato studentesco è allargato alla partecipazione di tutti gli studenti dell'Istituto; prepara l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto; si preoccupa della stampa informativa; mantiene i rapporti con il personale docente, la dirigenza e i rappresentanti del Consiglio d'Istituto. Le assemblee del Comitato studentesco sono richieste al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo e si possono svolgere solo in orario extracurricolare nei giorni in cui la scuola è aperta in orario pomeridiano.
10. Le assemblee di Istituto sono equiparate alle lezioni didattiche (nel rispetto delle norme contenute nel DL 297/94).
11. Gli studenti possono richiedere l'utilizzo di spazi all'interno dell'Istituto, con esclusione delle palestre, per svolgere attività previste dalla Direttiva Ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996 (*Iniziativa scolastiche e rapporti con il territorio*), compatibilmente con l'orario di funzionamento delle sedi scolastiche e previa autorizzazione del DS. Se le attività prevedono l'intervento di esperti esterni, la loro presenza dovrà essere concordata con il DS e approvata dal Consiglio d'Istituto. Per lo svolgimento di queste attività gli studenti hanno a disposizione le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla scuola solo con la presenza e l'assistenza del personale della scuola.
12. Sono consentite all'interno della scuola la diffusione di materiale stampato o ciclostilato e l'affissione di manifesti, purché firmati da organizzazioni o da singoli studenti e autorizzate della dirigenza. Tale materiale deve essere conforme ai dettami della Costituzione Italiana, non lesivo di sentimenti, religione, ideologie e può essere affisso esclusivamente negli appositi spazi.

■ 4. I DOVERI DEGLI STUDENTI

■ LA FREQUENZA

13. La presenza assidua e partecipata alle lezioni, rispettando tutti gli orari di funzionamento dell'organizzazione scolastica, è obbligo preciso per tutti gli studenti.
14. Tutte le assenze, comprese quelle collettive (per manifestazioni studentesche, scioperi e casi simili), sono giustificate dalla famiglia o dall'alunno maggiorenne tramite il registro on line.
15. Assenze, ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate – tenuto conto sia della quantità sia delle motivazioni – influiscono sulla valutazione della condotta dello studente operata dal Consiglio di classe.

■ IL CORRETTO COMPORTEAMENTO

16. Gli studenti mantengono un comportamento civile in ogni momento della vita scolastica, usano un abbigliamento adeguato e un linguaggio corretto, evitano comportamenti aggressivi e parole offensive.
17. Gli studenti rispettano il lavoro dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola.
18. Gli studenti durante le lezioni custodiscono i telefoni cellulari e tablet, spenti, entro borse e/o zaini.
19. Gli studenti durante le verifiche non possono fare uso di ausili non consentiti (appunti, fotocopie, cellulari, apparecchiature informatiche, dispositivi collegati al web).
20. Gli studenti non possono realizzare alcun tipo di registrazione/ripresa che non sia stata espressamente autorizzata.

■ IL RISPETTO DEI LUOGHI E DELLE COSE

21. Gli studenti utilizzano le strutture e i servizi della scuola, anche al di fuori dell'orario delle lezioni, secondo le norme di sicurezza, i regolamenti e le relative procedure.
22. Gli studenti risarciscono i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.

■ IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

23. Gli studenti rispettano la puntualità, indispensabile per una corretta organizzazione del lavoro; studenti e famiglie collaborano perché l'attività didattica non sia interrotta da entrate posticipate e uscite anticipate se non per gravi e comprovati motivi.
24. Gli studenti recepiscono puntualmente istruzioni e comunicazioni.
25. Gli studenti portano a scuola tutta l'attrezzatura utile all'attività didattica e ne hanno cura; per l'educazione fisica sono tenuti all'abbigliamento e alle calzature adeguate alle attività e agli ambienti in cui si svolgono.
26. Gli studenti non introducono negli edifici scolastici oggetti non pertinenti all'attività scolastica e che possono costituire pericolo per sé e per gli altri.

■ 5. L'ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA

■ ASSENZA DALLE LEZIONI PER UN'INTERA GIORNATA O PIÙ

27. Si è riammessi a scuola con giustificazione effettuata dal genitore (o dallo studente maggiorenne) tramite il registro on line.
28. Lo studente che ne è privo è ammesso dal docente della prima ora, ma deve giustificare l'assenza il giorno successivo.
29. Al terzo giorno senza giustificazione il docente della prima ora ammette in classe lo studente, apponendo una nota disciplinare sul registro di classe e avvertendo telefonicamente la famiglia, tramite il personale ATA.

■ OBBLIGO DI FREQUENZA

30. L'obbligo di frequenza è sancito dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, comma 7, che recita: «ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Cdc, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo».

È compito del Collegio dei docenti definire i criteri generali, è compito del Cdc verificarne l'eventuale applicazione. Il Collegio dei docenti ha confermato la seguente casistica per valutare la deroga dalla frequenza:

- motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o accertamenti diagnostici, cure programmate, visite specialistiche;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

■ ENTRATE POSTICIPATE

31. Oltre l'orario di chiusura del portone d'entrata (8.10 in entrambe le sedi scolastiche) l'accesso degli studenti alle aule è consentito solo all'inizio della seconda ora, come entrata posticipata, salvo casi eccezionali autorizzati dal DS o da un suo delegato.

32. L'entrata posticipata può avvenire non oltre l'inizio della terza ora di lezione (ore 10) e deve essere giustificata dal genitore (o dallo studente maggiorenne) tramite il registro on line. Al terzo giorno senza giustificazione il docente della prima ora ammette in classe lo studente, apponendo una nota disciplinare sul registro di classe e avvertendo telefonicamente la famiglia tramite il personale ATA.

■ USCITE ANTICIPATE

33. Le uscite anticipate sono ammesse solo dopo la terza ora di lezione (ore 11).

34. Le richieste di uscita sono presentate sull'apposito Libretto di autorizzazione alle uscite anticipate, da consegnare al centralino entro le ore 10.

35. Gli studenti minorenni delle classi 1^e, 2^e e 3^e escono solo se prelevati dai genitori o da persone maggiorenni delegate. Gli studenti minorenni delle classi 4^e e 5^e escono autonomamente previa richiesta scritta del genitore, corredata da copia di un documento di identità.

36. In caso di uscita anticipata, il docente registra l'uscita come giustificata solo nel momento in cui lo studente presenta il Libretto di autorizzazione alle uscite anticipate debitamente firmato dalla Dirigente o da un suo delegato.

37. L'eventuale uscita alle ore 13.05 in un giorno nel quale l'orario prevede attività didattiche di Scienze motorie e sportive dalle 14.00 alle 16.00 è considerata uscita anticipata, deve essere autorizzata tramite l'apposito libretto e rientra nel numero massimo di uscite anticipate consentite di cui al successivo punto 38. In tale caso gli studenti possono uscire autonomamente.

38. Nel corso dell'anno scolastico non è consentito effettuare un numero di uscite anticipate superiore a 7.

■ ASSENZE TEMPORANEE DURANTE LE ORE DI LEZIONE

39. Gli studenti che debbano compiere visite mediche, esami diagnostici o altri tipi di esami, certificati o certificabili, che abbisognano di un numero limitato di ore durante la mattinata, possono richiedere autorizzazione a uscire e rientrare a scuola durante l'orario scolastico.

40. La richiesta di autorizzazione, compilata sul libretto, va indirizzata al DS e presentata al centralino al momento dell'entrata, corredata, subito o al rientro, di certificazione.

■ ASSENZE DALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ORARIO POMERIDIANO

41. Le attività di recupero programmate dai Consigli di classe e organizzate dall'Istituto fanno parte a tutti gli effetti della vita scolastica; la partecipazione regolare a queste attività è pertanto un obbligo per tutti gli studenti ai quali

sono rivolte.

42. L'assenza a tali attività è riportata sull'apposito registro dal docente che tiene il corso e deve essere giustificata per iscritto dal genitore.

■ STUDENTI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

43. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica effettuano le attività di studio individuale o le attività alternative nei locali e con i docenti assegnati dall'Istituto; se hanno scelto l'uscita dalla scuola, non possono essere presenti nei locali dell'Istituto.

■ DURATA DELLE LEZIONI E INTERVALLI

44. La durata delle lezioni è fissata all'inizio di ogni anno scolastico.

45. Fra la terza e la quarta ora è previsto un intervallo di 15 minuti, dalle 10.55 alle ore 11.10, durante il quale gli studenti possono uscire dall'aula, ma non dall'area di pertinenza dell'Istituto.

46. Per le classi che effettuano 6 ore di lezione consecutive è previsto un intervallo di 5 minuti, dalle 13 alle 13.05.

47. Durante gli intervalli i docenti vigilano sul comportamento degli studenti, affinché sia rispettato il divieto di fumo e per evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose, secondo turni e postazioni predisposti, mentre i collaboratori scolastici vigilano secondo le loro postazioni.

■ USCITE DALLA CLASSE

48. Ai cambi d'ora non è consentito sostare nei corridoi e fuori dalle aule.

49. Durante le lezioni gli studenti possono assentarsi uno per volta per pochi minuti con l'autorizzazione del docente che è tenuto a vigilare che l'assenza non si prolunghi.

50. È consentito lasciare l'aula a più studenti per volta, autorizzati dal DS, quando abbiano l'incarico di organizzare attività scolastiche; in questo caso gli studenti non sono considerati assenti.

51. La permanenza prolungata fuori dall'aula nel corso delle lezioni, non autorizzata dai docenti, è da considerarsi assenza e annotata in quanto tale sul registro di classe.

52. L'utilizzo dei laboratori da parte di singoli o di piccoli gruppi di studenti è ammessa solo con l'autorizzazione del docente e con la presenza e l'assenso del tecnico.

■ VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO

53. I viaggi di istruzione in Italia e all'estero si effettuano in più giornate, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto; sono proposti dai docenti, approvati dal Cdc e inseriti nella programmazione didattica; sono deliberati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto.

54. Il viaggio all'estero è consentito alle classi 5^e. Possono effettuare viaggi all'estero anche le classi 4^e che partecipino ai progetti del POF "Lo studio della Shoah".

■ USCITE DIDATTICHE

55. Le uscite didattiche presso teatri, cinema, musei, gallerie, mostre, località d'interesse storico e artistico, parchi naturali, campi sportivi ecc. possono coinvolgere alcune ore della mattinata, oppure tutto l'orario scolastico, o ancora un'intera giornata. Sono proposte dai docenti, approvate dal Cdc e inserite nella programmazione didattica, autorizzate dal DS.

56. L'uscita che non coinvolge tutta la giornata deve avere una meta ragionevolmente vicina (cioè il territorio della provincia o di una provincia limitrofa).

57. È consentita l'uscita del docente con la propria classe in orario curricolare nel rispetto delle seguenti previsioni:

- all'uscita partecipano almeno due classi;
- l'attività si svolge in un luogo circoscritto (impianti sportivi, musei, biblioteche, teatri, cinema...);
- l'attività rientra nel curriculum della disciplina e nella programmazione del Cdc;
- il calendario dell'attività è comunicato all'ufficio con un congruo anticipo (almeno 10 giorni prima), a eccezione delle uscite previste nella programmazione disciplinare delle Scienze motorie e sportive;
- il luogo è situato nel Comune di Casalecchio di Reno o nel Comune di Bologna ed è raggiungibile a piedi in un tempo non superiore a 15', oppure con i mezzi pubblici, limitatamente alle classi terze, quarte e quinte.

Se invece all'uscita partecipa solo una classe, di norma, gli accompagnatori devono essere almeno due, di cui uno può anche essere un docente di altra classe o un appartenente al personale ATA.

■ CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE USCITE DIDATTICHE

58. Il viaggio d'istruzione e le uscite didattiche devono rispondere a precise motivazioni didattico-culturali ed essere proposti dai docenti della classe.

59. Nei viaggi, negli *stage* e nelle uscite gli accompagnatori, in numero di almeno 1 ogni 15 studenti, possono essere docenti delle classi interessate o altri docenti dell'Istituto, a condizione che ogni classe abbia come accompagnatore almeno un docente che faccia parte del Cdc.

60. In occasione di attività didattiche fuori sede che impegnano l'intera mattina gli studenti, previa autorizzazione dei genitori, possono raggiungere il luogo dove si svolge l'attività direttamente dalla loro abitazione; ugualmente per il ritorno.

61. Durante gli *stage* linguistici gli studenti si trasferiscono autonomamente dalla famiglia/ostello/college/albergo presso il quale alloggiano alla scuola sede del corso e viceversa.

62. Per ogni viaggio di istruzione, uscita o *stage* devono essere designati gli accompagnatori supplenti. I supplenti possono essere docenti delle classi interessate o altri docenti dell'Istituto, a condizione che ogni classe abbia come accompagnatore almeno un docente che faccia parte del Cdc. Numero dei supplenti: 1 supplente per 1 e 2 classi, 2 supplenti per 3 e 4 classi. Nei viaggi in cui per una classe è previsto un solo accompagnatore, il supplente deve essere di quella classe.

63. Il numero massimo di giorni che una classe può utilizzare complessivamente per il viaggio d'istruzione e le uscite didattiche che compromettano più del 50% dell'orario delle lezioni è il seguente:

per le classi prime	6 giorni, di cui di viaggio 2 giorni
per le classi seconde	6 giorni, di cui di viaggio 3 giorni
per le classi terze	8 giorni, di cui di viaggio 4 giorni
per le classi quarte	8 giorni, di cui di viaggio 4 giorni
per le classi quinte	10 giorni, di cui di viaggio 5 giorni

Per motivazioni didattiche specifiche e particolarmente significative, il dirigente può autorizzare lo svolgimento, in uno stesso anno scolastico, di due viaggi. Fermo restando il numero massimo di giorni che una classe può utilizzare complessivamente per viaggi di istruzione e uscite didattiche che compromettano più del 50% dell'orario delle lezioni, gli eventuali giorni di viaggio eccedenti il tetto fissato saranno compensati con una diminuzione corrispondente del tetto di giorni riservato alle uscite.

64. È prevista un'eccezione al comma precedente per le classi che compiano uno *stage* linguistico, la cui durata può essere fino a 14 giorni. Per tali classi il Cdc può deliberare altre due uscite didattiche che non comportino pernottamento.

65. Non è calcolata entro il numero massimo di giorni sopra indicato la partecipazione da parte di studenti a iniziative o progetti organizzati non a livello di classe bensì d'Istituto (scambi linguistici, iniziative riguardanti la lotta alla mafia, ecc.).

66. Alle classi 3^e e 4^e che partecipano ai progetti "La cultura antimafia" è consentito effettuare viaggi di istruzione in Sicilia proposti da associazioni come "Addiopizzo Travel" e "Libera" di durata fino a 5 giorni; tale numero di giorni concorre al numero massimo di giorni per viaggi e uscite previsto per le classi 3^e e 4^e.

67. Alle classi 3^e e 4^e che partecipano ai progetti "Lo studio della Shoah" è consentito effettuare viaggi di istruzione all'estero per visitare campi di sterminio nazisti di durata fino a 5 giorni; tale numero di giorni concorre al numero massimo di giorni per viaggi e uscite previsto per le classi 3^e e 4^e.

68. Se l'uscita didattica non supera il 50% del tempo-scuola previsto nella giornata, non è computata nel monte-giorni previsto per ogni classe.

69. Non sono autorizzati prolungamenti del viaggio d'istruzione nei giorni festivi. Quando gli orari del mezzo di trasporto "treno" prevedono un viaggio nelle ore notturne, è consentita la partenza la sera precedente il primo giorno del viaggio di istruzione e/o il ritorno alla mattina di un giorno festivo o comunque di sospensione dell'attività didattica. In tal caso il giorno di partenza e/o di arrivo non viene conteggiato nel monte giorni disponibile, sia per le classi sia per i docenti.

70. Non è possibile effettuare un viaggio d'istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola.

71. Al viaggio di istruzione devono aderire di norma almeno i $\frac{1}{3}$ dei componenti della classe.

72. Alle famiglie verrà richiesto di versare il 50% del costo del viaggio contestualmente alla adesione formale allo stesso; il versamento del saldo dovrà essere effettuato prima della partenza.

73. È istituito un fondo di solidarietà per contribuire ai viaggi delle classi con alunni/e disabili; il contributo è pari a € 1 per ciascun partecipante ai viaggi di istruzione programmati dall'Istituto.

74. Ogni singolo docente di norma può effettuare viaggi o uscite che lo coinvolgano fino a un massimo di 10 giorni

complessivi di servizio e fino a un massimo di 12 giorni complessivi di servizio ove questi comprendano stage linguistici.

75. Le richieste per le uscite devono essere presentate, complete in ogni loro parte, entro i seguenti termini:

- 15 giorni prima della data prevista quando l'uscita richiede la prenotazione di pullman o di treno;
- 10 giorni prima negli altri casi.

■ 6. L'UTILIZZO DEGLI SPAZI

■ BIBLIOTECA

76. I docenti, gli studenti e il personale non docente della scuola possono fruire della biblioteca fornendo le loro generalità al bibliotecario (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono).

77. Gli utenti della biblioteca possono ricevere a prestito gratuitamente i libri un massimo di tre tomi alla volta e per una durata massima di un mese; possono prendere a prestito vocabolari e riviste all'interno della scuola per la durata di una sola giornata.

■ AULE ATTEZZATE E LABORATORI

78. L'orario di utilizzo delle suddette aule attrezzate e dei laboratori è esposto all'esterno degli stessi; l'accesso al di fuori di tali orari è consentito previa prenotazione da parte del docente.

79. È obbligatoria per i docenti la firma dei registri presenti nelle aule attrezzate e nei laboratori; i docenti sono tenuti a segnalare eventuali problemi riscontrati nell'uso delle aule attrezzate e dei laboratori.

80. È vietato consumare cibi e bevande all'interno delle aule attrezzate e dei laboratori.

81. È vietata l'installazione di programmi se non concordata con il tecnico del laboratorio di informatica.

82. In ottemperanza alle norme del DL 196/03 (*privacy*), tutti i documenti e i file trovati al di fuori delle aree previste per la memorizzazione degli stessi sono cancellati immediatamente.

83. Tutti i dispositivi devono essere spenti correttamente al termine dell'uso; fanno eccezione i computer utilizzati ininterrottamente durante tutto l'orario delle lezioni, che sono spenti solo dopo l'ultima ora.

84. Al termine delle lezioni le aule attrezzate e i laboratori devono essere lasciati in ordine e puliti.

85. Le attrezzature a disposizione per l'utilizzo in classe sono sotto la diretta responsabilità dei docenti titolari dell'ora di lezione che ne facciano richiesta e che ne garantiscono il controllo e il corretto utilizzo.

86. L'utilizzo del laboratorio di informatica può essere consentito agli studenti, a piccoli gruppi, su richiesta firmata dal docente e soltanto con l'assistenza del tecnico.

■ 7. LA DISCIPLINA

■ LE SANZIONI DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale.

Prima dell'avvio del procedimento disciplinare lo studente deve avere la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, devono sempre avere una finalità educativa e tendono a consolidare il senso di responsabilità.

Nell'irrogare le sanzioni si tiene conto dei seguenti elementi:

- gravità del comportamento
- principio della riparazione del danno (per quanto possibile)
- reiterazione di comportamenti che violano le regole dell'Istituto
- sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti.

Possano essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. nota sul registro di classe, visibile alla famiglia;
2. attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica:
 - a) preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati (temi, relazioni, ricerche ecc.) su tematiche che stimolino la riflessione sugli episodi e sui problemi collegati all'infrazione

- b) volontariato nell'ambito della comunità scolastica
 - c) attività di segreteria
 - d) pulizia dei locali e degli spazi esterni dell'Istituto
 - e) piccole manutenzioni
 - f) riordino di cataloghi e archivi presenti nell'Istituto
 - g) frequenza di corsi specifici di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
3. attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno dell'Istituto (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali ecc.)
 4. allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.
 5. allontanamento dalle lezioni per più di 15 gg.
 6. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
 7. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le misure di cui al punto 2 e al punto 3 possono configurarsi come sanzioni autonome, come sanzioni che si accompagnano ad altre sanzioni o come sanzioni sostitutive dell'allontanamento dalle lezioni.

Il rifiuto di svolgere le attività di cui al punto 2 e al punto 3 vale come elemento aggravante sia nei confronti della valutazione del comportamento sia in riferimento a successivi provvedimenti disciplinari.

L'ammonizione verbale e la convocazione dei genitori non costituiscono sanzione disciplinare.

L'allontanamento dalle lezioni può interessare i giorni coinvolti da *stage*, viaggi di istruzione e uscite didattiche.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuna sanzione può influire sulla valutazione nelle singole discipline.

Le sanzioni sono tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di condotta.

Durante il periodo di svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica:

- i giorni di assenza per cui si produce certificazione medica o altra valida giustificazione vanno recuperati nel periodo immediatamente successivo;
- nel caso di assenza ingiustificata o di comportamento insoddisfacente, il DS valuta l'opportunità di ripristinare l'originaria sanzione di allontanamento dalle lezioni.

Durante il periodo di svolgimento di attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno dell'Istituto:

- il DS concorda con la struttura esterna se e in che modo vadano recuperati i giorni di assenza per cui si produce certificazione medica o altra valida giustificazione;
- nel caso di assenza ingiustificata o di comportamento insoddisfacente, il DS concorda con la struttura esterna le decisioni da adottare, riservandosi la possibilità di ripristinare l'originaria sanzione di allontanamento dalle lezioni.

Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dello studente. Nel caso contengano dati sensibili riguardanti altre persone, si ricorre agli *omissis* (cfr. D. lgs. 196/2003; DM 306/2007).

■ ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

All'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono competenti i seguenti organi:

sanzioni disciplinari	organi competenti
nota sul registro di classe	docenti (anche se appartenenti a un altro consiglio di classe), DS
preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati (temi, relazioni, ricerche ecc.) su tematiche che stimolino a uno sforzo di riflessione e rielaborazione rispetto a episodi e problemi collegati all'infrazione	docenti della classe, Cdc, collaboratori del DS, responsabile e vice-responsabili di sede, DS
attività in favore della comunità scolastica	Cdc, collaboratori del DS, responsabile e vice-responsabili di sede, DS
attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno dell'Istituto (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali ecc.)	Cdc, DS
allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.	Cdc
allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg.	Consiglio d'Istituto
allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto

Per sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, allo studente è offerta la possibilità di commutare le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni con attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica (pulizia dei locali dell'Istituto, piccola manutenzione, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati che inducano alla riflessione sugli atti commessi ecc.).

Se il procedimento disciplinare riguarda un rappresentante degli studenti o il figlio di un rappresentante dei genitori, questi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono comminate dalle commissioni giudicatrici e sono applicabili anche ai candidati esterni.

■ INFRAZIONI, SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI

Le infrazioni, le sanzioni disciplinari e gli organi competenti a irrogarle sono riassunti nella seguente tabella:

infrazioni	sanzioni disciplinari	organi competenti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ negligenza nel rispetto delle scadenze e nell'assolvimento dei doveri scolastici ▪ inosservanza degli orari, in particolare mancata presenza in classe all'inizio delle lezioni, al cambio d'ora e al termine degli intervalli 	<p>nota sul registro, con eventuale aggiunta di</p>	<p>docenti (anche se appartenenti a un altro consiglio di classe), DS</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ uscite dalla classe prolungate o non autorizzate ▪ frequenti e numerose assenze, sia saltuarie sia continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate ▪ disturbo dell'attività didattica o svolgimento senza autorizzazione di attività non attinenti alla lezione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati (temi, relazioni, ricerche ecc.) su tematiche che stimolino a uno sforzo di riflessione e rielaborazione rispetto a episodi e problemi collegati all'infrazione 	<p>docenti della classe, Cdc, collaboratori del DS, responsabile e vice-responsabili di sede, DS</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ uso durante le lezioni di cellulari e lettori di qualsiasi tipo e, più in generale, di apparecchiature elettroniche non espressamente autorizzate dall'insegnante ▪ utilizzo delle attrezzature scolastiche (in particolare della rete Internet) per fini illeciti o contro la decenza 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ attività in favore della comunità scolastica 	<p>Cdc, collaboratori del DS, responsabile e vice-responsabili di sede, DS</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ inosservanza non grave del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni impartite nell'Istituto ▪ inosservanza non grave dei regolamenti dei laboratori ▪ violazione non grave delle norme di sicurezza e di igiene ▪ introduzione nell'Istituto di pubblicazioni non consone al decoro ▪ introduzione nell'Istituto di oggetti o sostanze che possano causare danni a persone o cose ▪ danneggiamento non grave dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) ▪ comportamenti poco rispettosi nei confronti del DS, del personale scolastico, degli studenti e più in generale delle altre persone, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Istituto ▪ abbigliamento poco decoroso ▪ condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, turpiloquio o blasfemia ▪ violazione del divieto di fumo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno dell'Istituto (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali ecc.) 	<p>Cdc, DS</p>

<p>In caso di infrazione compresa nel punto precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aver già ricevuto una o più note (decide il DS, caso per caso) ▪ essersi rifiutati, rispetto a una sanzione comminata in precedenza, di svolgere l'attività assegnata <p>e inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inosservanza grave del Regolamento d'Istituto e delle disposizioni nell'Istituto ▪ violazione grave delle norme di sicurezza e di igiene ▪ inosservanza grave dei regolamenti dei laboratori ▪ introduzione e uso nell'Istituto di alcolici e/o sostanze illecite ▪ comportamenti ingiuriosi, aggressivi o minacciosi nei confronti del DS, del personale scolastico, degli studenti e più in generale delle altre persone, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Istituto ▪ comportamenti offensivi nei confronti delle istituzioni ▪ comportamenti lesivi dell'immagine dell'Istituto ▪ furto di beni dell'Istituto o di altre persone ▪ qualsiasi forma di bullismo: bullismo fisico, bullismo psicologico, cyberbullismo ▪ atti di violenza di qualsiasi genere ▪ danneggiamento grave dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) ▪ abbandono volontario dei locali scolastici durante le lezioni oppure del gruppo durante le lezioni esterne, le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione ▪ uso di appunti, fotocopie, cellulari, dispositivi collegati al web, non consentiti, durante le verifiche ▪ uso di apparecchiature audiovisive per registrazioni che violino la <i>privacy</i> ▪ atteggiamento discriminatorio su base etnica, sessuale o religiosa ▪ atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone diversamente abili ▪ molestie, anche di carattere sessuale ▪ danneggiamento volontario o falsificazione di documenti pubblici 	<p>nota sul registro e allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p>	<p>Cdc</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ reati che violano la dignità e il rispetto della persona o che costituiscono un pericolo per l'incolumità fisica (gravissime e ripetute ingiurie, spaccio di sostanze psicotrope, furto, minacce, violenza privata, percosse, reati di natura sessuale, gravi atti di vandalismo quali allagamenti, incendi dolosi, danni agli impianti di sicurezza) ▪ episodi di bullismo/cyberbullismo, in caso di recidiva o se connotati da particolare gravità 	<p>nota sul registro e allontanamento dalle lezioni per un tempo superiore a 15 giorni</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ recidiva nei reati di cui al punto precedente o atti connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (qualora non sia efficace o possibile nessun intervento per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico) ▪ recidiva di episodi di bullismo o cyberbullismo, connotati da particolare gravità 	<p>nota sul registro e allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o mancata ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il DS, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia dello studente interessato e il Cdc.

■ PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Nell'applicazione delle sanzioni sono seguite le seguenti procedure:

sanzioni	procedura
nota sul registro di classe	Prima di apporre la nota, l'infrazione va contestata oralmente allo studente, cui deve essere permesso di esporre le proprie ragioni. La comunicazione alla famiglia avviene tramite il registro elettronico.
preparazione di esposizioni orali o produzione di elaborati (temi, relazioni, ricerche ecc.) su tematiche che stimolino la riflessione su episodi e problemi collegati all'infrazione	Può essere irrogata a seguito di una nota sul registro. Prima di irrogare la sanzione allo studente deve essere permesso di esporre le proprie ragioni. La comunicazione alla famiglia avviene tramite il registro elettronico.
attività in favore della comunità scolastica	Può essere irrogata a seguito di una nota sul registro. Prima di irrogare la sanzione deve essere permesso allo studente di esporre le proprie ragioni. La famiglia deve firmare una comunicazione scritta per manifestare il proprio consenso.
attività di volontariato o di orientamento lavorativo da svolgersi dietro convenzione all'esterno dell'Istituto (centri di assistenza, associazioni onlus, aziende, enti locali ecc.)	Può essere irrogata a seguito di una nota sul registro. Prima di irrogare la sanzione deve essere permesso allo studente di esporre le proprie ragioni. La famiglia deve firmare una comunicazione scritta per manifestare il proprio consenso.
allontanamento dalle lezioni fino a 15 gg.	Può essere irrogato a seguito di una nota sul registro. L'addebito va contestato per iscritto entro 15 gg. e in merito decide il Cdc, allargato ai rappresentanti di genitori e studenti, convocato entro 30 gg. La riunione del Cdc si articola in due fasi: 1. una fase istruttoria, alla quale, affinché possa esprimere le proprie ragioni, è invitato a partecipare lo studente, accompagnato dai genitori. Il Cdc può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni, indicati anche dallo studente 2. una fase deliberativa, cui partecipano solo i docenti e i rappresentanti dei genitori e degli studenti, che si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio. Il voto relativo alla sanzione è palese; l'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti. La delibera relativa alla sanzione è adottata a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di allontanamento dalle lezioni, il DS provvede a darne comunicazione scritta ai genitori dello studente o al suo tutore.
allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 gg.	Possono essere irrogati a seguito di una nota sul registro. Gli addebiti vanno contestati per iscritto entro 15 gg. e in merito decide il Consiglio di Istituto, convocato entro 30 gg.
allontanamento dalla comunità scolastica	Alla riunione, affinché possa esprimere le proprie ragioni, è invitato a partecipare lo

<p>fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>studente, accompagnato dai genitori. Il Consiglio di Istituto può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni, indicati anche dallo studente. La riunione del Consiglio di Istituto si articola in due fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una fase istruttoria, alla quale, affinché possa esprimere le proprie ragioni, è invitato a partecipare lo studente, accompagnato dai genitori. Il Consiglio di Istituto può, se lo ritiene opportuno, procedere all'audizione di testimoni, indicati anche dallo studente 2. una fase deliberativa, cui partecipano solo i componenti del Consiglio stesso, che si tiene a porte chiuse e sotto il vincolo del segreto d'ufficio. <p>Il voto relativo alla sanzione è palese; l'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti. La delibera relativa alla sanzione è adottata a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p>In caso di allontanamento dalle lezioni, di allontanamento fino al termine dell'anno scolastico oppure di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'Esame di Stato, il DS provvede a darne comunicazione scritta ai genitori dello studente o al suo tutore.</p>
--	--

■ BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto è impegnato nella prevenzione e nel contrasto di qualsiasi forma di bullismo, compreso il cyberbullismo come definito dalla Legge 71/2017, art. 1, comma 2. Pertanto tutti i comportamenti di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati in base alla gravità, e tenendo conto dell'eventuale recidiva, con l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg. deliberato dal Cdc o con l'allontanamento dalle lezioni per un tempo superiore a 15 gg.; nei casi più gravi con l'esclusione dallo scrutinio finale o la mancata ammissione all'Esame di Stato, deliberati dal Consiglio di Istituto.

■ LA TUTELA DI ARREDI E STRUTTURE SCOLASTICHE

Ogni classe è responsabile in solido delle aule che frequenta riguardo agli eventuali danni arrecati, anche con scritte e deturpamento di suppellettili; eventuali danni alle parti comuni, se non sono individuati i responsabili, sono imputati a tutti gli studenti dell'Istituto e concordate con il DS.

Gli studenti segnalano subito per iscritto, tramite i loro rappresentanti, eventuali danni o deturpamenti nel momento in cui entrano per la prima volta nell'aula loro assegnata; i danni successivamente accertati sono imputati agli studenti.

Le sanzioni sono pecuniarie e/o disciplinari. Le sanzioni pecuniarie non escludono le sanzioni disciplinari.

La sanzione pecuniaria comporta il risarcimento del danno, secondo la stima effettuata da personale competente.

Se il danno comporta un'operazione di pulizia, questa è effettuata dai responsabili o, in assenza di identificazione, da tutti gli studenti, con modalità individuate dal DS.

■ L'ORGANO DI GARANZIA E LE IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia (Consiglio di garanzia) interno all'Istituto, il quale decide entro 10 gg.; se entro tale termine l'organo non si esprime, la sanzione è da ritenersi confermata.

Il Consiglio di garanzia è nominato dal Consiglio di Istituto e presieduto dal DS; ne fanno parte: un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori; il Consiglio d'Istituto provvede al subentro di membri supplenti in caso di incompatibilità (se fa parte del Consiglio di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di astensione (se fa parte del Consiglio di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).

Il Consiglio di garanzia dura in carica 1 anno e i suoi membri possono essere rieletti una sola volta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; l'astensione di uno dei membri non influisce sul conteggio dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La deliberazione del Consiglio di garanzia è notificata in forma scritta al ricorrente, ai genitori o al tutore.

Nelle more della deliberazione del Consiglio di garanzia in ordine al ricorso, gli effetti del provvedimento disciplinare sono sospesi.

Il Consiglio di garanzia decide, se chiamato in causa, sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti eventualmente contenute nel Regolamento di Istituto e contro le decisioni del Consiglio di garanzia.